

REGOLAMENTO ELETTORALE UNISCA

Approvata definitivamente dall'Assemblea di UNISCA il 18/01/2023

Sommario

Art. 1 – Destinatari e riferimenti statutari.	2
Art. 2 – Commissione Elettorale	4
Art. 3 – Presentazione delle liste dei candidati	4
Art. 4 – Data e modalità di svolgimento delle elezioni.	5
Art. 5 – Computo dei voti e proclamazione degli eletti	6
Art. 6 – Norme transitorie	7
Art. 7 - Entrata in vigore del Regolamento	7

Art. 1 – Destinatari e riferimenti statutari.

1.1. L'Assemblea di UNISCA, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge e dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, approva il presente Regolamento Elettorale.

1.2. Il Regolamento Elettorale è rivolto agli Associati in regola con le quote associative al momento della comunicazione di apertura del periodo elettorale, che partecipano con diritto di elettorato passivo e attivo alla costituzione degli Organi Sociali di UNISCA, ai sensi del presente Regolamento e dello Statuto vigente in Associazione, di cui si richiamano, per maggiore chiarezza, gli articoli interessati:

A. L'Art. 4.8., il quale stabilisce che: *“Gli Aderenti Esterni non godono dei diritti di elettorato attivo e/o passivo ma possono partecipare alle attività ed ai Gruppi di lavoro dell'Associazione.”*

L'Art. 5.6., il quale stabilisce che: *“Gli Associati partecipano alla vita sociale contribuendo con la propria attività volontaria e gratuita, nonché esercitando l'elettorato attivo e passivo, e partecipano all'organizzazione e alla conduzione delle iniziative dell'Associazione, siano essi gli Organi sociali, i Gruppi di lavoro tematici o settoriali o i dibattiti esterni, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti associativi.”*

L'Art. 8.3., il quale stabilisce che: *“Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che risultino incompatibili in base ai codici etici e deontologici adottati dall'Associazione, nonché ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione”*

B. L'Art. 14.2., il quale stabilisce che: *“Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea in via ordinaria, è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque, incluso il Presidente e il Vice-Presidente Vicario.*

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra i candidati presentati dagli Associati, ai sensi del Regolamento Elettorale dell'Associazione.

L'Assemblea può procedere all'integrazione del Consiglio Direttivo, eleggendo fino ad un massimo di quattro suoi componenti, su proposta del Presidente.”

L'Art. 14.4., il quale stabilisce che: *“La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, cui subentra il primo dei non eletti.”*

L'Art. 14.5., il quale stabilisce che: *“Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei componenti, l'Assemblea deve provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo”*

L'Art. 14.6., il quale stabilisce che: *“...Qualora venga a mancare definitivamente il Vicepresidente, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione. Qualora venga a mancare definitivamente il Presidente, il Vicepresidente in carica potrà assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione, con il compito di avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.”*

C. L'Art. 15.1., che stabilisce i compiti del Consiglio Direttivo e, alla lettera P. in particolare gli attribuisce il compito di: *“Deliberare e sottoporre alla decisione dell'Assemblea in merito alle incompatibilità ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.”*

D. L'Art. 16.2., il quale stabilisce che: *“Sono compiti del Presidente:*

A. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, coordinandone i lavori. In particolare, spetta al Presidente indire nuove elezioni degli Organi Sociali.

...

B. Proporre all'Assemblea fino a quattro membri ad integrazione del Consiglio Direttivo per la loro elezione, nei casi previsti dal presente Statuto.”

E. L'Art. 16.6., il quale stabilisce che: “Possono essere candidate alla carica di Presidente persone scelte fra gli Associati, di comprovata competenza ed esperienza nel Settore.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale. La sua carica, unitamente al Consiglio Direttivo, dura tre anni. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. L'eventuale periodo di mandato provvisorio fissato nell'Atto Costitutivo, ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto, non computa ai fini del suddetto limite.”

F. L'Art. 17.2., il quale stabilisce che: “Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea e scelti tra le figure proposte dagli Associati, per i loro requisiti di comprovata idoneità legale, morale e professionale nel Settore.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. L'eventuale periodo di mandato provvisorio fissato nell'Atto Costitutivo, ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto, non computa ai fini del suddetto limite.

Le modalità di elezione dei Probiviri sono contenute nel Regolamento Elettorale. In ogni caso la rosa dei candidati deve comprendere almeno cinque nomi.

Qualora venga a mancare definitivamente un Proboviro, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, con il candidato che sia risultato il primo dei non eletti.”

L'Art. 17.3., il quale stabilisce che: “La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.”

G. L'Art. 20.2., il quale stabilisce che: “In ogni caso il Consiglio Direttivo deve predisporre i seguenti Regolamenti:

...B. Regolamento Elettorale, che disciplina il percorso elettivo degli organi sociali.”

H. Gli'Artt. da 21.1. a 21.3, i quali stabiliscono che:

“21.1. All'atto della Costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci eleggerà i seguenti Organi Sociali provvisori, che resteranno in carica fino alla stesura del Regolamento Elettorale, da effettuarsi entro il 31/10/2022, che avvierà il percorso delle prime effettive elezioni ordinarie:

A. Il Presidente

B. I componenti del Consiglio Direttivo

Per quanto attiene al Collegio dei Probiviri, essi verranno eletti nella prima Assemblea utile.

21.2. Alla data delle prime effettive elezioni di cui al precedente punto 21.1., fermo restando la prorogatio necessaria per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento effettivo dei nuovi Organi Sociali, tutte le cariche provvisorie decadranno automaticamente.

21.3. Dopo la scadenza dei mandati e durante tutta la fase elettorale, le cariche degli Organi Sociali sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi Organi, con i soli compiti ordinari.”

Art. 2 – Commissione Elettorale

2.1. Rilevata la necessità di eleggere gli Organi Sociali per qualunque causa (scadenza naturale, cessazione dei componenti per rinuncia o altro motivo), il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale, che avrà il compito di gestire il processo di elezione dei nuovi Organi Sociali dell'Associazione.

2.2. La Commissione Elettorale è composta di una o tre persone, scelte dall'Assemblea degli Associati tra figure di comprovata rettitudine, esterne all'Associazione o, qualora appartenenti agli Associati, comunque non appartenenti a quegli Associati che intendono presentare candidati nelle liste elettorali.

2.3. Il Consiglio Direttivo uscente provvede a raccogliere, presso gli Associati o presso terzi, la disponibilità a ricoprire il ruolo di componente della Commissione Elettorale, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea, prestando la massima attenzione a garantire che non si manifestino conflitti di interesse rispetto alle candidature per le elezioni degli Organi Sociali.

2.4. Il Consiglio Direttivo, durante l'Assemblea appositamente convocata ai sensi del precedente comma 2.1., sottopone alla decisione degli Associati i nominativi delle persone che si sono rese disponibili a ricoprire il ruolo e, a seguito della conseguente delibera, dichiara costituita quindi la Commissione Elettorale. Nella medesima Assemblea il Consiglio Direttivo sottopone alla decisione dell'Assemblea il numero dei componenti per il nuovo Consiglio Direttivo ai sensi degli Artt. 11.1.e. e 14.2. lettera h. dello Statuto di UNISCA.

2.5. La Commissione, qualora composta di tre persone, provvede a nominare, al proprio interno, il proprio Presidente ed il suo Vice, che provvede a farne le veci in sua assenza. Il Presidente, o il Commissario se unico, comunica agli Associati e agli Organi Sociali uscenti l'indirizzo email indicato per la trasmissione ufficiale delle comunicazioni relative alle procedure elettorali, da effettuarsi in modo da garantire al mittente ricezione di lettura o avvenuto ricevimento.

Art. 3 – Presentazione delle liste dei candidati

3.1. La Commissione Elettorale così costituita, apre senza indugio il periodo Elettorale e predispone, entro sette (7) giorni dalla sua nomina, la comunicazione agli Associati contenente:

- A. La dichiarazione ufficiale di apertura del periodo elettorale degli Organi Sociali di UNISCA.
- B. La data in cui si svolgeranno le elezioni.
- C. L'invito agli Associati a partecipare alle elezioni, presentando un eventuale candidato ad una delle liste di cui al successivo comma 3.4.
- D. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Art. 4.

3.2. Ad ogni Associato in regola con il pagamento delle quote associative al momento della comunicazione di apertura del periodo elettorale, spetta il diritto di presentare un

eventuale candidato per il ruolo di Presidente, ovvero di componente del Consiglio Direttivo, ovvero di componente del Collegio dei Probiviri.

Spetta a ciascun Associato prodigarsi per l'equilibrio di genere nella partecipazione alle cariche sociali.

3.3. La candidatura deve essere presentata, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della Commissione Elettorale, via email all'indirizzo di cui al precedente Art. 2.5. o, comunque, attraverso forma scritta che garantisca prova della ricezione da parte della Commissione Elettorale, nella persona del suo Presidente.

La candidatura è predisposta in forma libera, tuttavia deve includere:

A. Indicazione del nome e cognome del candidato e dei suoi dati anagrafici completi, comprovati da copia di un suo documento di identità valido.

B. Dichiarazione del candidato, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associato che presenta la candidatura, di possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento per candidarsi al ruolo e di impegnarsi a svolgerlo nel rispetto dello Statuto stesso, dei regolamenti, dei codici etici e deontologici e di ogni altra norma e deliberazione vigente nell'Associazione, che garantisce di conoscere e sottoscrivere. La dichiarazione deve essere corredata da un Curriculum Vitae.

C. In caso di candidatura per il ruolo di Presidente, la proposta di un piano di indirizzi generali ed un conseguente programma di attività per il perseguimento della missione associativa per il nuovo mandato.

3.4. La Commissione Elettorale raccoglie le candidature pervenute, ne verifica il rispetto dei requisiti e predispone:

A. Una lista per l'elezione del Presidente. La lista dovrà contenere almeno un candidato.

B. Una lista per l'elezione del Consiglio Direttivo. I candidati alla lista di cui al precedente comma A. sono automaticamente iscritti anche alla presente lista. La lista dovrà contenere un numero di candidati pari o superiore ai componenti stabiliti ai sensi del precedente Art. 2.4. per il Consiglio Direttivo meno uno (1).

C. Una lista per l'elezione del Collegio dei Probiviri. La lista dovrà contenere un numero di candidati pari o superiore a cinque (5).

3.5. Le liste così costituite devono essere portate a conoscenza degli Associati in forma scritta, almeno sette (7) giorni prima della data delle elezioni, per consentire a questi di assumere le informazioni necessarie ad esprimere un voto consapevole.

Art. 4 – Data e modalità di svolgimento delle elezioni.

4.1. La Commissione Elettorale, con la comunicazione di cui al precedente Art. 3.1. stabilisce la data delle elezioni degli Organi Sociali.

4.2. Gli Associati potranno partecipare alle elezioni in due modi alternativi e distinti:

A. Partecipando all'Assemblea elettiva nella data fissata.

B. Inviando il proprio voto tramite posta elettronica certificata (PEC), o raccomandata A/R o posta elettronica ordinaria, che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale entro il giorno prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

4.3. Ogni Associato dovrà esprimere un voto distinto e consecutivo per ciascuna delle tre liste di cui al precedente Art. 3.4.:

A. Per la lista del Presidente, esprimendo una sola preferenza.

B. Per la lista del Consiglio Direttivo, esprimendo un numero di preferenze superiori al 50% (arrotondato per eccesso) e non superiore al 100% dei componenti dell'Organo di cui al precedente Art. 2.4.

C. Per la lista del Collegio dei Proviviri, esprimendo da due a cinque preferenze.

4.4. Per le votazioni da effettuarsi in Assemblea, ai sensi del precedente comma 4.2.A., la Commissione Elettorale predispone tre schede, in formato cartaceo o elettronico, una per ciascuna lista, cui gli Associati potranno apporre il proprio voto e consegnarlo alla Commissione Elettorale. Il voto per gli Organi Sociali deve essere palese, ossia non segreto.

4.5. Per le votazioni da effettuarsi in forma scritta, ai sensi del precedente comma 4.2.B., la Commissione Elettorale predispone tre schede, in formato elettronico, una per ciascuna lista, cui gli Associati potranno apporre il proprio voto e inviarlo alla Commissione Elettorale.

4.6. L'Assemblea elettiva è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale, che nominerà il proprio vice come Segretario verbalizzante. Essi verificano la regolare costituzione dell'Assemblea e vigileranno sul corretto svolgimento delle votazioni. Nel caso in cui la Commissione elettorale sia costituita da un solo componente, questi provvederà direttamente alla verbalizzazione.

4.7. L'Assemblea elettiva è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. A tal fine verranno computati come presenti anche gli Associati che avranno espresso il loro voto in forma scritta, ai sensi del precedente comma 4.2.B.

4.8. La commissione elettorale fissa un tempo congruo, non inferiore a trenta minuti e non superiore a centoventi, entro il quale gli Associati aventi diritto devono compiere le operazioni di voto. Verificato che tutti gli Associati aventi diritto abbiano partecipato al voto, anche attraverso la propria astensione, o comunque trascorso il tempo concesso per le operazioni di voto, la Commissione Elettorale dichiara chiuse le Elezioni.

Art. 5 – Computo dei voti e proclamazione degli eletti

5.1. La Commissione Elettorale procederà allo scrutinio delle schede elettorali, computando i voti per ciascuna lista, senza tenere conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle.

I voti per i vari candidati verranno classificati, per ciascuna lista, in ordine decrescente.

Lo scrutinio partirà dalla lista per il Presidente. Verificato il candidato con il maggior numero di voti, la Commissione Elettorale dichiara eletto il nuovo Presidente dell'Associazione.

Lo scrutinio passerà quindi alla lista per il Consiglio Direttivo, dalla cui classifica verrà scorporato il Presidente già eletto. Verificati i candidati con il maggior numero di voti, la Commissione Elettorale dichiara eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Lo scrutinio passerà infine alla lista per il Collegio dei Probiviri. Verificati i candidati con il maggior numero di voti, la Commissione Elettorale dichiara eletto il nuovo Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

5.2. Nella stesura del Verbale dell'Assemblea, la Commissione Elettorale verificherà che sia riportata anche la classifica dei candidati non eletti, quali riserve ai fini di eventuali sostituzioni, in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 6 – Norme transitorie

6.1. Nel periodo transitorio precedente all'insediamento dei nuovi Organi Sociali, gli Organi decaduti proseguono la loro attività in regime di prorogatio per le sole esigenze ordinarie, ivi inclusa, la presentazione in Assemblea del bilancio di esercizio preventivo e/o consuntivo, nonché l'assolvimento degli adempimenti di legge.

Art. 7 - Entrata in vigore del Regolamento

7.1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 novembre 2022 è adottato con decisione dei soci di UNISCA del 18 gennaio 2023 ed entra in vigore dal 18 gennaio 2023.

Milano, 18 gennaio 2023